



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II**

***BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE***

***Servizio Tributi***

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 05.08.2014*



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

### **SOMMARIO**

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1** OGGETTO

**Articolo 2** DETERMINAZIONE CANONI, ALIQUOTE, TARIFFE

**Articolo 3** FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

**Articolo 4** FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

**Articolo 5** SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

**Articolo 6** MODALITÀ DI PAGAMENTO

**Articolo 7** ATTIVITÀ DI CONTROLLO

**Articolo 8** OMISSIONE E RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

**Articolo 9** ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

**Articolo 10** DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE

**Articolo 11** IMPORTI MINIMI AL DI SOTTO DEI QUALI NON È DOVUTO ALCUN VERSAMENTO O RIMBORSO

**Articolo 12** DETERMINAZIONE TASSO DI INTERESSE

**Articolo 13** COMPENSAZIONE



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

### **TITOLO II**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

**Articolo 14** FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

**Articolo 15** MODALITÀ E IMPORTI MINIMI DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA

**Articolo 16** MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE QUOTE INESIGIBILI DELLE ENTRATE COMUNALI

### **TITOLO III**

#### **CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

**Articolo 17** AUTOTUTELA

**Articolo 18** ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### **TITOLO IV**

#### **SANZIONI**

**Articolo 19** SANZIONI

### **TITOLO V**

#### **EFFICACIA**

**Articolo 20** ENTRATA IN VIGORE



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

### **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale per l'accertamento e la riscossione di tutte le entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e nella Legge 27.07.2000 n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento comunale di contabilità.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. In caso di modificazioni di disposizioni regolamentari, le stesse devono riportare il testo modificato.
5. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura della stessa.

6. L'acquisizione delle risorse tributarie e patrimoniali é finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di Bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità Interno.

### **Art. 2**

#### **Determinazione canoni, aliquote, tariffe**

1. Entro i limiti ed i termini stabiliti dalla legge per ciascuno degli stessi, il Comune determina le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazione di servizi, con apposite deliberazioni, finalizzate nel complesso a raggiungere l'equilibrio economico di Bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità Interno.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto dalla legislazione, vigente nel tempo, per ogni singola entrata.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogati i canoni, le aliquote e le tariffe stabiliti per l'esercizio precedente.
4. Qualora il termine per la determinazione di canoni, aliquote o tariffe risulti successivo alle scadenze di versamento e tale fattispecie non sia disciplinata dalla legge statale, con propria Determinazione il Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, tenuto conto degli equilibri complessivi di Bilancio di cassa e di competenza e degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno, e tenendo conto dei principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, può alternativamente:



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

- a) differire i termini di versamento, al fine di consentire ai contribuenti il versamento in un'unica soluzione;
- b) stabilire versamenti intermedi in acconto, sulla base della disciplina vigente nel precedente esercizio, salvo conguaglio.

### **Art. 3**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Comune di Altamura, se non diversamente previsto nella disciplina di legge o regolamentare della specifica entrata gestisce, di norma, in maniera diretta la riscossione ordinaria delle proprie entrate.
2. L'eventuale affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell'accertamento e della riscossione di tributi o di altre entrate deve essere previamente deliberato e disciplinato dal Consiglio Comunale e le relative attività possono essere affidate nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
3. L'eventuale affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

### **Art. 4**

#### **Funzionario responsabile del tributo**

1. Con propria deliberazione, su proposta del Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, la Giunta Comunale individua il responsabile di ciascun tributo.



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## SETTORE II

**BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE**

**Servizio Tributi**

2. Il funzionario designato responsabile del tributo:
  - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni;
  - sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento;
  - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - dispone i rimborsi;
  - attua gli strumenti deflattivi del contenzioso, quali l'autotutela, l'acquiescenza, l'accertamento con adesione, la mediazione, la conciliazione giudiziale, la definizione delle liti fiscali, nel rispetto della normativa applicabile agli Enti Locali;
  - gestisce il contenzioso dell'Ente e può essere delegato dal Dirigente alla rappresentanza in giudizio dell'Ente dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
  - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Sono escluse invece le attribuzioni e le prerogative di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000 che sono di competenza del Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione.

### **Art. 5**

#### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. La responsabilità della gestione delle entrate non tributarie è attribuita, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, ai Dirigenti di Settore cui afferiscono i servizi competenti per materia.



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

2. I Dirigenti competenti, ovvero i Responsabili del Procedimento da essi designati, provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse trasmettendo, di norma con modalità informatiche, al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, secondo la disciplina dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, in base alle procedure previste per ogni singola entrata, la relativa procedura è svolta dal medesimo responsabile cui compete, in base al Piano Esecutivo di Gestione, la riscossione ordinaria dell'entrata.
4. Qualora l'accertamento e/o la riscossione delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, al responsabile della gestione della relativa entrata è affidata la vigilanza sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

### **Art. 6**

#### **Modalità di pagamento**

1. Le modalità di riscossione di ogni singola entrata, patrimoniale e tributaria, e qualsiasi somma spettante al Comune, è stabilita dalla legge o dal regolamento comunale disciplinante la relativa entrata.
2. Qualora non disciplinata dalla legge o dal regolamento comunale, al fine di garantire l'unitarietà e l'efficienza del sistema di riscossione, la semplificazione degli adempimenti, la sicurezza di acquisizione da parte del Comune dei relativi versamenti e la corretta gestione dei flussi informativi, la modalità di riscossione di ogni singola entrata è stabilita dal Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione e da questi comunicata al Dirigente competente per la relativa entrata.





# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

3. Tenuto conto dei medesimi principi di cui al comma precedente, al fine di semplificare gli adempimenti da parte dei contribuenti, ridurre l'utilizzo del denaro contante e garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, se consentito dalla legge ed in aggiunta a quanto previsto nei relativi regolamenti, il Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione può autorizzare il ricorso a sistemi elettronici di incasso e di pagamento sia interbancari che postali (Carta di Credito, Mav, Rid, Pos, Riba, ecc.) nonché l'utilizzo dei circuiti di pagamento maggiormente diffusi (PayPal, Lottomatica, Sisal, ecc.).
4. Il Comune, a cura di ciascun Dirigente competente, indica sul proprio sito Internet istituzionale le modalità di riscossione tassativamente previste ed accettate per ciascuna tipologia di entrata, specificando che i versamenti eseguiti in modalità difformi non estinguono le relative obbligazioni.

### **Art. 7**

#### **Attività di controllo**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art.52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446; in tale ipotesi, i funzionari responsabili esercitano i poteri di controllo.

### **Art. 8**

#### **Omissione e ritardo dei pagamenti delle entrate patrimoniali**



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale sia il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata dal funzionario responsabile che gestisce la risorsa di entrata, con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento nonché l'organo giurisdizionale competente.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

### **Art. 9**

#### **Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria delle entrate tributarie**

1. Per le entrate tributarie, gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento d'ufficio o in rettifica, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, a cura del funzionario responsabile del tributo, devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti locali specifici del relativo tributo.
2. In particolare gli atti devono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che li hanno determinati e devono altresì indicare tassativamente:
  - a) l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato e il responsabile del procedimento;



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## SETTORE II

**BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE**

**Servizio Tributi**

- b) l'Organo o l'autorità amministrativa al quale è possibile richiedere il riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
  - d) il titolo esecutivo deve contenere l'indicazione dell'avviso di accertamento precedentemente notificato o, in difetto, la sua motivazione;
  - e) nel caso in cui nel corpo della motivazione si faccia riferimento ad altro atto, quest'ultimo deve essere allegato qualora non sia altrimenti conosciuto o conoscibile dal contribuente.
3. Gli atti sono notificati ai destinatari dai messi comunali o, in alternativa, per il tramite del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, in base alle espresse previsioni legislative.

### **Art. 10**

#### **Dilazioni di pagamento delle entrate**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, sia di natura tributaria che extratributaria, può essere concessa la rateazione dei pagamenti dovuti, a specifica domanda presentata dall'interessato, a pena di decadenza:
- per le entrate extratributarie, entro 30 giorni dal ricevimento della messa in mora da parte dell'Amministrazione;
  - per le entrate tributarie, entro i termini per l'impugnazione degli avvisi di accertamento notificati da parte dell'Amministrazione ed in ogni caso prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

2. Le condizioni ed i limiti generali per l'accesso al beneficio della rateazione sono i seguenti:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni a valere sulla medesima tipologia di entrata.
  - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento, alla scadenza, di due rate anche non consecutive;
  - onere da parte del richiedente di dichiarare esplicitamente la propria acquiescenza nei confronti della pretesa creditoria da parte del Comune;
  - applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda, con applicazione del metodo della capitalizzazione semplice (senza il cd "anatocismo");
  - frequenza della rateizzazione: mensile
  - importo minimo di ogni rata: pari a 100,00 euro;
  - versamento della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione della rateizzazione.
3. Per le altre condizioni e limiti per l'accesso al beneficio della rateazione, si distinguono le rateazioni ordinarie dalle rateazioni straordinarie.
4. Si definiscono rateazioni ordinarie quelle caratterizzate da:
- durata: fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), secondo le seguenti soglie:

<i>Fascia di importo</i>	<i>Numero massimo di rate</i>
Da € 500,00 ad € 2.000,00	Fino a 12 rate mensili



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Da € 2.000,01 ad € 4.000,00	Fino a 24 rate mensili
Da € 4.000,01 ad € 10.000,00	Fino a 36 rate mensili
da € 10.000,01 ad € 25.000,00	Fino a 72 rate mensili

- importo: fino ad un massimo di € 25.000,00
5. Si definiscono rateazioni straordinarie quelle caratterizzate da uno o entrambi i seguenti elementi:
- durata: superiore a 72 rate mensili (6 anni), fino ad un massimo di 120 rate mensili (dieci anni);
  - importo: superiore ad € 25.000,00
6. L'accesso al beneficio della rateazione ordinaria è concesso a semplice domanda, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
7. L'accesso al beneficio della rateazione straordinaria è concesso subordinatamente alla verifica, da parte del funzionario responsabile, della situazione di difficoltà economica, rilevata sulla base dei seguenti indicatori:
- per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;
  - per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l'indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1;
8. Inoltre, limitatamente alle società di capitali, l'accesso al beneficio della rateazione ordinaria e straordinaria è concesso, in caso di importo da rateizzare superiore ad € 5.000,00, subordinatamente all'obbligo di prestare garanzia in una delle seguenti forme:



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## SETTORE II

### **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE**

#### **Servizio Tributi**

- a) polizza fideiussoria;
  - b) fideiussione bancaria;
  - c) fideiussione rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.c. “condifi”), iscritti negli elenchi previsti dagli art. 106 e 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. n. 385 del 1993);
  - d) ipoteca volontaria di primo grado, concessa dal debitore o da un terzo per un importo pari al doppio delle somme dovute.
9. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
10. Il Comune è obbligato a rimborsare al contribuente il costo delle fideiussioni che quest'ultimo abbia dovuto concedere per ottenere la dilazione od il rimborso del pagamento dei tributi od altre entrate comunali, quando sia accertato che l'entrata comunale non era dovuta o era dovuta in misura inferiore. In questo ultimo caso il rimborso è effettuato in proporzione.
11. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 26, comma 1 – bis del D.Lgs. n. 46/1999, l'Agente della Riscossione è autorizzato e provvede direttamente a concedere eventuali dilazioni e rateazioni, nel rispetto delle disposizioni statali, delle direttive interne dell'Agente stesso e, per quanto compatibili, delle norme del presente Regolamento.
12. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari ed il versamento di altre entrate comunali, a favore di contribuenti interessati da eventi eccezionali, esclusivamente in attuazione e nel rispetto di specifiche norme statali o regionali che autorizzino tali misure straordinarie.

#### **Art. 11**



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

### **Importi minimi al di sotto dei quali non è dovuto alcun versamento o rimborso**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per riscuotere il tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento non è dovuto qualora l'ammontare dell'obbligazione tributaria non superi Euro 12,00.
2. Il comma 1 non si applica quando norme speciali stabiliscano per una specifica imposta limiti inferiori, nonché per i tributi e le altre tipologie di entrata calcolati su base giornaliera o infrannuale, quali a titolo esemplificativo la T.A.R.S.U. giornaliera, la T.O.S.A.P. temporanea, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per i quali si riscuote l'importo dovuto senza applicare minimi.
3. Analogamente, non si procede al rimborso ai contribuenti di maggiori versamenti effettuati, se di importo pari o inferiore ad Euro 12,00.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, dal procedere alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e, analogamente, non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle entrate tributarie.

### **Art. 12**

#### **Determinazione tasso di interesse**

1. In caso di ritardato versamento di tributi o di entrate extratributarie, la misura annua degli interessi dovuti è pari al tasso di interesse legale, in vigore tempo per tempo.



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui il versamento è divenuto esigibile e con applicazione del metodo della capitalizzazione semplice (senza il cd “anatocismo”).
3. Per i rimborsi dovuti ai contribuenti si applicano, a decorrere dalla data dell’indebito versamento, il medesimo saggio d’interesse ed i criteri di cui ai commi precedenti.

### **Art. 13**

#### **Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune, a titolo di tributi locali, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. La compensazione deve avvenire nell’ambito della stessa tipologia del tributo.
3. La compensazione è possibile per importi superiori ad € 12,00 per ogni autonoma obbligazione tributaria.
4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve presentare, prima dei sessanta giorni precedenti la scadenza del pagamento, una istanza di compensazione che contenga almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - credito di imposta che si presume di aver già maturato;
  - imposta dovuta al lordo della compensazione;
  - l’esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta debitamente motivate e documentate.





# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

5. La compensazione non è ammissibile a valere sui crediti d'imposta per i quali siano state avviate le procedure di riscossione coattiva.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza spettante al contribuente sarà rimborsata dal Servizio Tributi nei limiti di quanto disposto dal presente Regolamento.
7. Le istanze di compensazione, indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, sono formulate esclusivamente utilizzando la modulistica ovvero la procedura informatica resa nota dal Servizio Tributi sul sito web istituzionale del Comune.
8. Qualora, fermo restando la presentazione della relativa istanza, la compensazione effettuata risulti inesatta, anche nel caso di silenzio dell'ufficio, il Comune recupererà le somme indebitamente compensate con motivato provvedimento di accertamento.

## **TITOLO II** **RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Art. 14**

#### **Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può avvenire, sia per le entrate tributarie sia per quelle extratributarie:
  - a. mediante c.d. ingiunzione fiscale, secondo la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639;



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## SETTORE II

**BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE**

**Servizio Tributi**

- b. mediante ruolo coattivo, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;
  - c. per le sole entrate patrimoniali, mediante c.d. decreto ingiuntivo, secondo le procedure previste dal codice di procedura civile.
2. Qualora non disciplinata dalla legge o dal regolamento comunale, al fine di garantire l'unitarietà e l'efficienza del sistema di riscossione, la semplificazione degli adempimenti, la sicurezza di acquisizione da parte del Comune dei relativi versamenti e la corretta gestione dei flussi informativi, la modalità di riscossione coattiva di ogni singola entrata è stabilita dal Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione e da questi comunicata al Dirigente competente per la relativa entrata.
3. I ruoli, predisposti nelle forme previste dalla normativa vigente, debbono essere vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata che provvede, altresì, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare ovvero a trasmettere telematicamente gli stessi direttamente all'Agente del servizio della riscossione.

### **Art. 15**

#### **Modalità e importi minimi delle procedure di riscossione coattiva**

1. Le procedure di riscossione coattiva possono essere attivate soltanto dopo che sia decorso il termine assegnato al debitore per l'adempimento, con l'atto di contestazione di cui all'art. 8 ovvero con l'avviso di accertamento di cui all'art. 9.
2. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, comprensiva di sanzioni ed interessi, per qualsiasi tipologia di entrata, sia inferiore all'importo di € 20,00.



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

3. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per tributi comunali o sanzioni amministrative o per ogni altra entrata dell'ente, è consentita al Dirigente responsabile ovvero all'ufficiale della riscossione la rinuncia all'azione di recupero, tenuto conto della convenienza economica della stessa, qualora con ragionevole probabilità il credito recuperabile sia di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

### **Art. 16**

#### **Modalità di controllo delle quote inesigibili delle entrate comunali**

1. Con il presente articolo si disciplina l'attività di verifica delle comunicazioni di inesigibilità che l'Agente della riscossione deve trasmettere al Comune ai fini del discarico automatico delle quote iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13/04/1999 n. 112 e s.m.i., nonché l'individuazione dei criteri per il controllo a campione delle comunicazioni stesse, come previsto dall'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. 112/1999 e s.m.i..
2. La fase gestionale consiste nelle seguenti attività:
  - acquisizione delle comunicazioni relative alla pluralità di quote inesigibili, attraverso procedure informatiche;
  - registrazione informatica, per ogni comunicazione di inesigibilità, delle seguenti informazioni quali, a titolo indicativo:
    - a) Agente della Riscossione
    - b) Numero comunicazione
    - c) Data comunicazione
    - d) Tipo comunicazione



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

- e) Ufficio impositore
  - f) Totale importo comunicazione
  - g) Spese tabellari
  - h) Numero ruolo
  - i) Importo totale ruolo
  - j) Codice entrata comunale
  - k) Tipo entrata
  - l) Tipo ruolo
- registrazione informatica per singola partita o quota inesigibile delle seguenti informazioni quali, a titolo indicativo:
- a) Numero d'ordine
  - b) Imposta a ruolo
  - c) Quota inesigibile
  - d) Spese tabellari
  - e) Importo concesso
  - f) Importo negato
  - g) Stato comunicazione
  - h) Cognome e nome contribuente
  - i) Codice fiscale contribuente
  - j) note/motivazioni



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

3. L'Ufficio competente procede al controllo a campione delle comunicazioni di inesigibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 1- bis, del D. Lgs. 112/99 e s.m.i.. Il termine "a campione" va interpretato secondo la ratio delle disposizioni tributarie del citato D. Lgs. 112/99 come "criterio selettivo" del controllo, sotteso al principio di proficuità comparata tra costi sostenuti e benefici conseguiti.
4. Si individuano i seguenti criteri selettivi per l'individuazione delle comunicazioni d'inesigibilità riferite a ruoli emessi dal Comune, da sottoporre a controllo, sulla base delle fasce di importo:
  - a) partite di ruolo inferiore/uguale ad € 50,00: nessun controllo;
  - b) partite di ruolo superiore ad € 50,00 e fino ad € 400,00: controllo a campione del 5%;
  - c) partite di ruolo superiore ad € 400,00 e fino ad € 1.000,00: controllo a campione del 10%;
  - d) partite di ruolo superiore ad € 1.000,00 e fino ad € 2.500,00: controllo del 20%;
  - e) partite di ruolo di importo superiore ad € 2.500,00: controllo del 100% delle partite in scadenza in ciascun anno solare;
5. Resta fermo che gli Uffici interessati, nell'ambito della propria autonomia gestionale e compatibilmente con le proprie capacità operative, valuteranno, alla luce di particolari situazioni in concreto esistenti, la possibilità di procedere al controllo di ulteriori partite di ruolo rispetto a quelle selezionate sulla base dei criteri sopra indicati.
6. Al fine di evitare il discarico automatico dell'Agente della Riscossione, decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 112/99 e s.m.i., i competenti uffici comunali effettueranno i seguenti controlli:
  - a) *Controlli formali:*
    - 1) Verifica della notificazione della cartella di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 13/04/1999 n. 112 e s.m.i.;



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

2) Verifica dell'avvenuta comunicazione, da parte dell'Agente della Riscossione, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli, con cadenza annuale o entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo di prima comunicazione;

3) Verifica dell'avvenuta comunicazione di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo.

### *b) Controllo di merito:*

1) Verifica dell'avvenuta azione esecutiva di tutti i beni del contribuente sulla base delle modalità e limiti di cui all'art. 19, comma 2, lettere d) e d-bis) del D. Lgs. 112/99 e s.m.i..

2) Verifica di irregolarità da parte dell'Agente della Riscossione compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e/o nell'ambito della procedura esecutiva.

7. Nell'ambito del termine decadenziale di 3 anni, decorrenti dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità, i competenti uffici comunali procederanno ai controlli di cui ai commi precedenti, secondo la seguente tempistica:

1) Acquisizione in via telematica delle comunicazioni di inesigibilità con cadenza trimestrale;

2) Registrazione informatica delle comunicazioni d'inesigibilità e delle singole partite con cadenza semestrale;

3) Controllo formale e di merito con cadenza semestrale.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, è data ampia facoltà ai competenti Uffici di fare richiesta all'Agente della Riscossione dell'esibizione di documenti e/o di estrazione di copie relative alle procedure di riscossione curate e rendicontate dallo stesso, secondo la normativa al tempo vigente.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è tenuto conto delle peculiarità e difficoltà della materia relativa alla riscossione dei tributi ed, in particolare, della delicata fase delle procedure cautelari,



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** ***BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE*** ***Servizio Tributi***

esecutive e concorsuali, il personale degli Uffici interessati dovrà essere adeguatamente formato ed aggiornato e, nel caso, supportato da specialisti esterni individuati a termini di legge.

10. I competenti uffici comunali, espletate le attività di cui ai commi precedenti ed acquisite le necessarie informazioni, provvederanno a disporre la liquidazione delle quote risultate effettivamente inesigibili o, in caso contrario, a notificare all'Agente della Riscossione interessato provvedimento di diniego di discarico, contestando, con adeguata motivazione, le irregolarità rilevate.

### ***TITOLO III***

#### ***CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI***

##### **Art. 17**

##### **Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata extratributaria, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche in assenza di istanza di parte, può procedere:
  - a) all'annullamento, totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
  - c) alla sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo, errato o infondato.
2. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione deve essere adeguatamente



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza di requisiti per usufruire di deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento in autotutela ovvero la revoca dello stesso deve tenere conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) livello di probabilità di soccombenza della pubblica amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.





# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

6. L'istituto dell'autotutela come specificato nei commi precedenti è esteso, per quanto compatibile, alla gestione delle entrate patrimoniali del Comune.

### **Art. 18**

#### **Accertamento con adesione**

1. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218 e si applicano, in quanto compatibili, a tutte le entrate tributarie ed extratributarie del Comune.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente, personalmente o a mezzo di procuratore generale o speciale, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti. ed allorquando sono comminate sanzioni in misura fissa per versamenti omessi, parziali o tardivi.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
4. La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento, entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati o non conosciuti dall'ente;
  - b) se da tale sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, scaturisce una maggiore imposta dovuta, superiore al 50% di quella definita e comunque non inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

5. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
6. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all' avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
7. La definizione dell'accertamento con adesione compete al funzionario responsabile della gestione del tributo. Questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad altro dipendente del servizio tributi.
8. Il funzionario responsabile, o il suo delegato, prima della notifica dell'avviso di accertamento recante una pretesa tributaria, nei casi in cui ne ravvisi l'opportunità, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata A/R o mediante notifica o a mezzo posta elettronica certificata, con indicazione:
- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
  - b) del periodo di imposta e degli elementi in possesso dell' ufficio;
  - c) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - d) dell'indicazione del responsabile del procedimento e delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente.
9. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste il carattere di obbligatorietà.



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

10. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia impregiudicata al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria da parte del Comune.
11. Il contribuente al quale sia notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al comma 8, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
12. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, produce l'effetto di sospendere, anche per gli altri coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.
13. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.
14. Il contribuente può chiedere all' ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
15. Ricevuta l'istanza di adesione di cui al comma 11 il funzionario responsabile o un suo delegato formula, entro quindici giorni, anche per iscritto, l'invito a comparire.
16. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
17. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile o del suo delegato.



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## SETTORE II

**BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE**

**Servizio Tributi**

18. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal funzionario responsabile o dal suo delegato.
19. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
20. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
21. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
22. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio se non nei termini indicati al comma 4.
23. A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

### **TITOLO IV** **SANZIONI**

#### **Art. 19**

#### **Sanzioni**

1. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le funzioni necessarie all'applicazione delle sanzioni.
2. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi indicati dalla legge per le varie fattispecie di violazioni e sulla base dei principi stabiliti dai Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e ferma restando l'autonomia gestionale del funzionario responsabile del tributo, questi applica di norma, ricorrendone le condizioni, le sanzioni nella misura minima.
3. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
4. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, nei modi previsti dalla legge, prima dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
5. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione stessa o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.



# CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale 82002590725

FAX (080) 3141266

Partita IVA 02422160727

## **SETTORE II** **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

### **TITOLO V** **EFFICACIA**

#### **Art. 20**

#### **Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.